

CARTE DI IDENTITÀ:

L'art. 10 del Decreto Legge 13/05/2011 n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio delle carte di identità.

Infatti le nuove norme prevedono l'emissione della carta di identità che diventa documento obbligatorio per l'identificazione personale – a tutti i cittadini residenti di qualunque età.

Il Ministero dell'Interno ha emesso in data 26/05/2011 la circolare n. 15 recante le prime disposizioni operative al riguardo, pertanto **la validità del documento è stata modificata come segue:**

- a) Per i minori di età inferiore ai tre anni – TRE anni di validità – dalla data del rilascio.
- b) Per i minori di età compresa tra i tre ed i diciassette anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio.
- c) Per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – dalla data del rilascio.

Il rilascio avviene presentandosi personalmente con tre foto recenti ed identiche formato tessera e l'eventuale precedente documento di riconoscimento.

Se la carta di identità valida per l'espatrio deve essere rilasciata ad un minore occorre anche l'atto di assenso degli esercenti la potestà: entrambi i genitori, anche se separati, divorziati o non coniugati, o del tutore legale. Se uno dei genitori rifiuta di dare l'assenso è necessario quello dell'altro genitore accompagnato dall'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per i minori di anni quattordici, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.